



COMUNE DI OTRICOLI

Provincia di Terni

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE

nr. 40 del 16-06-2026

Oggetto: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2026.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali”, con particolare riferimento all’art. 54, comma 4 [in caso di non emanazione del DPGR – o altro dispositivo analogo regionale – “dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi” in tempi ottimali ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione] e all’art. 50, comma 5 (in caso di emanazione del DPGR – o altro dispositivo analogo regionale – “dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi” ben prima del periodo decretato di grave pericolosità)

VISTA la direttiva del 29/05/2026, adottato dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare recante le raccomandazioni operative per la stagione estiva 2026, attività di antincendio boschivo, e individuando il periodo della campagna estiva **dal 15.06.2026 al 15.10.2026**;

ATTESO che, nella corrente stagione incendi boschivi 2026 è attivato il sistema composto dalle amministrazioni e dalle strutture operative;

VISTA la nota della Prefettura di Terni prot di arrivo n. 3881 del 05/06/2026, avente ad oggetto “Indirizzi Operativi per la Campagna Antincendi 2026”;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art. 3 comma 1 lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 19.11.2001 "Testo unico regionale per le foreste" che disciplina la norma regionale forestale e recepisce la L. 353/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii;

VISTO il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" approvato con DGR n. 1589 del 28.12.2018 e pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 09.01.2019;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale;

VISTI gli artt. 845 e 896 del Codice Civile e gli artt.449, 650 e 652 del Codice Penale;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

TENUTO CONTO delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L. 353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra metà luglio e metà settembre;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO dover disporre, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, l'adozione di misure precauzionali atte ad impedire il verificarsi di incendi nel territorio comunale;

ORDINA

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o incendio boschivo di cui al punto 13 del Piano Antincendi, approvato con DGR 1589/2018 e/o immediatamente ad esse adiacenti,

dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza fino al 15 ottobre 2026 è tassativamente vietato:

- A) 1. l'abbandono, se accesi, di mozziconi di sigaretta, fiammiferi, candele o simili;**
- 2. l'abbruciamento di stoppie e/o altri residui vegetali.**
- 3. accensione di fuochi e falò in aree anche private.**

B) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive frangifuoco

Ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri ecc., confinanti con la strada, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale;

I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche e non periferiche, ivi comprese le aree edificabili nelle lottizzazioni ricomprese nel perimetro del PRG, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

C) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera, di non bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere e i residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale, nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.

D) Distanza della vegetazione dai fabbricati

Ai proprietari di fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, di garantire, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

E) Distanza della vegetazione in aree urbane o fabbricati

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di terreni posti in prossimità di aree urbane o fabbricati, di garantire una fascia di protezione di almeno 10 (dieci) metri dal confine. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI

Vigilanza

Gli Organi di Polizia Locale, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale n. 28/2001

DISPONE

- che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Otricoli (TR) e sul sito internet istituzionale dello stesso.

- che la presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza, a:

§ Comando Polizia Locale

§ Al Gruppo di Protezione civile "La rocca di Poggio" e Associazione ANC gruppo di Otricoli

§ Comando Stazione Carabinieri di Otricoli

§ Legione Carabinieri Forestali "Umbria" Stazione di Narni

e inviata per conoscenza a:

§ Presidenza Giunta Regione Umbria

§ Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Terni

§ Servizio Regionale di Protezione Civile

§ Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Terni

RENDE NOTO

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR, entro

sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni;
- L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comune di Otricoli – Via V. Emanuele, n°11 05030 OTRICOLI (TR) tel. 0744/719628 pec: comune.otricoli.umbria.it

IL SINDACO
Dr Antonio Liberati

Atto firmato digitalmente conformemente al D. Lgs. 82/2005.